



DELIBERA N.	685
SEDUTA N.	136
DATA	09/07/2018

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. X

**OGGETTO: Approvazione schema di intesa per l'avvalimento, da parte del Consiglio –  
Assemblea legislativa regionale Marche, della Stazione Unica Appaltante  
della Regione Marche (SUAM)**


Il 9 luglio 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo	- Presidente	X	
Renato Claudio Minardi	- Vicepresidente	X	
Piero Celani	- Vicepresidente	X	
Mirco Carloni	- Consigliere segretario	X	
Boris Rapa	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Antonio Mastrovincenzo** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Massimo Misiti**.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL





DELIBERA N.	685
SEDUTA N.	136
DATA	07 LUG. 2010

pag.	2
------	---

**OGGETTO: Approvazione schema di intesa per l'avvalimento, da parte del Consiglio – Assemblea legislativa regionale Marche, della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)**

### L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;

VISTI la legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 e l'articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa;

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge regionale n. 14/2003;

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

#### DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di Intesa per l'avvalimento, da parte del Consiglio – Assemblea legislativa regionale Marche, della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), contenuta nell'allegato alla presente deliberazione (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di incaricare il Dirigente del Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Assemblea legislativa alla sua sottoscrizione;
- 3) di stabilire che l'intesa, della durata di anni tre, decorrerà dalla data della sua sottoscrizione;
- 4) di provvedere a tutti gli obblighi di pubblicazione del presente atto.

Il Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa  
(Antonio M. [redacted]enzo)

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza  
(Massimo Misiti)



DELIBERA N.	685
SEDUTA N.	136
DATA	07 LUG. 2018

pag.	3
------	---

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (di seguito indicata come SUAM).

Si fa presente che la SUAM, oltre alle funzioni attribuite dalla legge regionale n. 12/2012, è stata individuata con deliberazione della Giunta regionale n. 1461 del 22 dicembre 2014 anche come Soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del Decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 80/2014 ed il comma 1 bis della legge regionale n. 12/2012, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, ha costituito la SUAM quale centrale di acquisto in attuazione dell'articolo 1, comma 455, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria dello Stato 2007).

Con deliberazione del 3 luglio 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha iscritto la SUAM nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 il quale stabilisce, fra l'altro, all' 3, comma 9 che, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e che per tali categorie di beni e servizi, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dallo stesso comma, non ricorrono a Consip o ad altro soggetto aggregatore;

Di qui la necessità, anche per il Consiglio regionale, di avvalersi della SUAM sia per le procedure di acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiori alla soglia di rilievo comunitaria di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, sia per le acquisizioni di beni e servizi c.d. di spesa comune in attuazione del sopra citato articolo 9, comma 3 del decreto legge n. 66/2014.

L'articolo 7 della sopra citata legge regionale n. 12/2012 stabilisce che il Consiglio si avvale della SUAM previa intesa fra l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale per la definizione dei limiti, dei criteri e delle modalità di avvalimento.

Per il regolare svolgimento delle attività descritte occorre pertanto disciplinare nel dettaglio gli adempimenti a carico della SUAM e del Consiglio quale soggetto tenuto ad avvalersene in virtù della suddetta intesa.

A tal fine il Dirigente dell'allora Area delle risorse finanziarie e strumentali aveva inviato all'Ufficio di Presidenza uno schema di intesa per l'avvalimento da parte del Consiglio – Assemblea legislativa regionale della stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), predisposto dall'Ufficio Contratti dell'Assemblea.

Con determinazione n. 399 assunta nella seduta n. 80 del 14/03/2017 l'Ufficio di Presidenza aveva disposto la trasmissione al dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Marche della Giunta regionale del suddetto schema di intesa, che veniva poi trasmesso con nota prot. n. 1752 del 15.03.2017.

A seguito di successivi accordi intercorsi fra le parti l'intesa è stata ridefinita secondo l'allegato schema (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

L'intesa avrà la durata di anni tre con decorrenza dalla sua sottoscrizione.

Essa prevede che il Consiglio rimborserà alla SUAM le spese da essa sostenute per l'espletamento della procedura, previa trasmissione del rendiconto di cui all'articolo 11 dell'allegato schema di intesa, comprese quelle relative al contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), quelle relative alla quota,



DELIBERA N.	685
SEDUTA N.	136
DATA	07 LUG. 2018

pag.	4
------	---

nel limite massimo dell'uno per cento dell'importo posto a base di gara della procedura contrattuale, nonché le spese di pubblicità legale e per eventuali compensi ai membri delle commissioni giudicatrici.

Con successivi appositi atti di avvalimento della SUAM per l'acquisizione di beni e servizi si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa a carico degli afferenti capitoli di spesa del Bilancio dell'Assemblea legislativa per gli anni di competenza..

Il responsabile procedimento  
(Barbieri)

**PARERE DEL DIRIGENTE COMPETENTE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il dirigente del Servizio  
Risorse Umane, finanziarie e strumentali  
(A)

La presente deliberazione si compone di 11 pagine di cui 3 di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza  
(Massimo Misiti)



DELIBERA N.	685
SEDUTA N.	136
DATA	07 LUG. 2010

pag.	5
------	---

**ALLEGATO A**

**SCHEMA D' INTESA PER L'AVVALIMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE MARCHE (SUAM).**

**TRA**


Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale C.F. 80006310421 con sede ad Ancona – Piazza Cavour 23, rappresentato dal Segretario generale ..... nato a .... Il ..... codice fiscale ..... e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la stessa sede

**E**

la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, codice fiscale 80008630420, con sede ad Ancona, in via Palestro, 19, rappresentata dal Dirigente ....., nato a ....., il ....., codice fiscale ..... e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la stessa sede;

**PREMESSO CHE**

- la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (di seguito indicata come SUAM);
- l'articolo 7 della legge regionale n. 12/2012 stabilisce che il Consiglio si avvale della SUAM previa intesa fra l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale. L'intesa, in particolare, definisce i limiti, i criteri e le modalità di avvalimento;
- la SUAM, oltre alle funzioni attribuite dalla legge regionale n. 12/2012, è stata individuata con deliberazione della Giunta regionale n. 1461 del 22 dicembre 2014 anche come Soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del Decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 80/2014 (di seguito indicato come decreto legge n. 66/2014);
- il comma 1 bis della legge regionale n. 12/2012, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, ha costituito la SUAM quale centrale di acquisto in attuazione dell'articolo 1, comma 455, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria dello Stato 2007);
- con deliberazione del 3 luglio 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha iscritto la SUAM nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014;
- l'articolo 3, comma 9 del medesimo decreto legge stabilisce che, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e che per tali categorie di beni e servizi, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dallo stesso comma, non ricorrono a Consip o ad altro soggetto aggregatore;



DELIBERA N.	685
SEDUTA N.	136
DATA	07 LUG. 2018

- ogni anno il tavolo dei soggetti aggregatori di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto legge n. 66/2014, approva le categorie merceologiche e le correlate soglie classificate come "spesa comune" applicabili a tutte le stazioni appaltanti ex art. 9 del decreto legge n. 66/2014 e quindi anche al Consiglio;

- per il regolare svolgimento delle attività descritte occorre disciplinare nel dettaglio gli adempimenti a carico della SUAM e del Consiglio quale soggetto tenuto ad avvalersene in virtù dell'intesa tra l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e la Giunta regionale in data .....

- l'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. ... del ... ha approvato lo schema di intesa per la definizione dei limiti, criteri e modalità di avvalimento ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 12/2012 ed ha incaricato il Segretario generale della relativa sottoscrizione;

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

##### (Premesse)

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.

#### Articolo 2

##### (Oggetto)

1. La presente convenzione è stipulata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, e dell'art. 7 della L.R. 12/2012.

2. La presente intesa regola i rapporti tra il Consiglio e la SUAM relativamente all'acquisizione di beni e servizi c.d. di spesa comune in attuazione dell'articolo 9, comma 3 del decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, nonché delle procedure contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi di importi pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Il Consiglio dovrà approvare e trasmettere alla SUAM i documenti propedeutici all'espletamento della procedura contrattuale in termini compatibili con gli atti programmatici di cui alla presente intesa.

4. La SUAM si impegna ad espletare esclusivamente le procedure preventivamente individuate e comunicate dal Consiglio previa approvazione dell'Ufficio di Presidenza.

5. Il Consiglio si impegna ad inserire negli atti contrattuali conseguenti alle procedure gestite dalla SUAM le clausole impegnative e di risoluzione espressa del contratto indicate nei bandi e nei disciplinari di gara e specificatamente quelle contenute nella presente intesa.

6. Il Consiglio si impegna a stipulare i contratti conseguenti a procedure gestite dalla SUAM in conformità alla specifica disciplina descritta negli atti posti a base delle procedure stesse.

7. L'Assemblea si impegna a trasmettere, su richiesta della SUAM, ogni informazione relativa all'esecuzione dei contratti stipulati a seguito delle procedure gestite dalla SUAM.

8. L'Assemblea si impegna a rispettare e a far rispettare il documento denominato "patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" approvato dall'Ufficio di Presidenza.



DELIBERA N.	685
SEDUTA N.	136
DATA	07 LUG. 2018

pag.	7
------	---

9. La SUAM non sarà in alcun modo responsabile di eventuali ritardi nell'avvio delle procedure contrattuali in caso di incompletezza o erroneità della documentazione di competenza del Consiglio.

10. Il flusso informativo è assicurato attraverso il sistema informativo di cui all'art. 8 della presente intesa.

### **Articolo 3**

#### **(Atti da porre a base delle procedure gestite dalla SUAM)**

1. Gli atti tecnici, estimativi ed amministrativi da porre a base delle procedure contrattuali oggetto della presente intesa sono redatti nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice Attuazione delle direttive 2015/23/UE, 2014/20/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito indicato come Codice).

2. I competenti uffici del Consiglio redigono ed approvano nelle forme previste dalle citate disposizioni legislative e regolamentari, nonché nel rispetto delle disposizioni concernenti il proprio ordinamento, tutti gli elaborati di tipo tecnico ed estimativo, compresi quelli contenenti particolari disposizioni contrattuali peculiari del lavoro, del servizio o della fornitura oggetto della procedura e, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, forniscono, con il supporto della SUAM, i requisiti tecnici richiesti per l'ammissibilità alla gara; gli elementi per l'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte, della ponderazione o dell'ordine decrescente di importanza dei criteri individuati, dei criteri motivazionali cui deve attenersi la commissione giudicatrice per assegnare a ciascun criterio di valutazione il punteggio tra il minimo ed il massimo previsto.

3. La SUAM redige gli atti amministrativi residuali, compresi bandi e avvisi, disciplinari dello svolgimento della procedura, moduli per la partecipazione alla procedura o per la formulazione dell'offerta.

4. Gli atti a base delle procedure gestite dalla SUAM devono prevedere espressamente l'obbligo dell'aggiudicatario di dare immediata comunicazione al Consiglio delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Gli atti a base delle procedure gestite dalla SUAM e il conseguente contratto devono prevedere una clausola che consenta al Consiglio di procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

### **Articolo 4**

#### **(Avvio della procedura)**

1. La SUAM avvia la procedura entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento esecutivo di approvazione degli elaborati di cui all'articolo 3 da parte del Consiglio.

2. Il provvedimento esecutivo di approvazione degli elaborati deve contenere, altresì:

a) il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del codice, individuato nell'ambito del Consiglio. Nel caso in cui sia prevista la stipulazione di distinti contratti da parte del Consiglio, lo stesso può individuare responsabili del procedimento per ciascun contratto ai sensi dell'articolo 31 del Codice;



DELIBERA N.	685
SEDUTA N.	136
DATA	07 LUG. 2010

pag.	8
------	---

b) il quadro economico comprensivo di tutte le voci di spesa per l'esecuzione del contratto e per l'espletamento della procedura, comprese quelle relative al contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), quelle relative all'eventuale quota, nel limite massimo dell'uno per cento dell'importo posto a base di gara della procedura contrattuale, nonché le spese di pubblicità legale e per eventuali compensi ai membri delle commissioni giudicatrici, per la copertura dei costi connessi all'attività della SUAM;

c) l'impegno della spesa complessiva derivante dal quadro economico;

d) il CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3;

e) le capacità tecnico-professionali necessarie per l'eventuale costituzione della commissione e l'attestazione della disponibilità o meno di funzionari o dirigenti in possesso delle medesime capacità cui potere conferire l'incarico di commissario da espletare nel rispetto dei termini procedurali determinati in sede di avvio della procedura.

#### **Articolo 5**

##### **(Responsabili del procedimento)**

1. Il provvedimento di avvio della procedura deve contenere, tra l'altro, il nominativo del responsabile del procedimento della SUAM ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel seguito indicato come "responsabile del procedimento di affidamento".

2. La SUAM, provvede ad acquisire il CIG, a versare il contributo previsto, ad effettuare l'abilitazione al sistema "AVCPass" dei soggetti interessati e le comunicazioni all'ANAC fino a quelli concernenti la scheda di aggiudicazione.

3. Il responsabile del procedimento di affidamento provvede, altresì:

a) alla sottoscrizione degli atti concernenti la pubblicità preventiva e quella relativa agli esiti della procedura, in conformità al Codice, nonché degli atti concernenti la pubblicità ulteriore disposta in sede di avvio della procedura stessa;

b) all'adempimento degli oneri di pubblicità di cui alla lettera a);

c) allo svolgimento delle attività propedeutiche alla individuazione dei candidati idonei a ricevere l'invito a presentare offerta o a partecipare al dialogo competitivo, comprese quelle finalizzate a limitare il numero di candidati idonei, nonché delle attività propedeutiche all'apertura delle buste delle offerte presentate. Tali attività sono svolte alla presenza di due dipendenti della SUAM in qualità di testimoni e nel termine indicato nel provvedimento di avvio della procedura; il medesimo termine può essere interrotto qualora il responsabile del procedimento di affidamento debba acquisire documenti o informazioni necessari per stabilire l'ammissione o l'esclusione di uno o più concorrenti;

d) alla redazione del verbale delle attività di cui alla lettera c), con motivazione delle eventuali esclusioni, da sottoscrivere unitamente ai due testimoni;

e) alla predisposizione e all'invio della lettera di invito, per tutte le procedure in cui essa è prevista dal codice, nel termine indicato nel provvedimento di avvio della procedura;

f) alla garanzia della segretezza degli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 53 del codice. Qualora, per ragioni strettamente connesse alla tipologia di fornitura o di servizio oggetto della gara, i concorrenti debbano effettuare sopralluoghi, questi ultimi saranno interamente gestiti dall'Assemblea;



DELIBERA N.	685
SEDUTA N.	136
DATA	07 LUG. 2018

pag.	9
------	---

g) all'adempimento degli oneri di informazione e comunicazione di cui all'articolo 76 del codice; degli oneri finalizzati all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

4. Il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 31 del Codice nell'ambito del Consiglio, acquisisce un CIG per ogni rapporto contrattuale stipulato secondo la modalità "CIG derivato"; compila la "scheda adesione" del SIMOG, ed esplica tutti i successivi oneri di comunicazione nei confronti dell'ANAC, nonché tutti i compiti e le attribuzioni assegnatigli dal Codice ad eccezione, unicamente, di quelli demandati al responsabile del procedimento di affidamento.

#### **Articolo 6**

##### **(Attività di affidamento)**

1. Qualora la procedura di affidamento sia aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, le relative attività sono effettuate (presiedute) dal dirigente della SUAM, ovvero da un dirigente dallo stesso espressamente delegato. Le attività sono svolte alla presenza di almeno due dipendenti in qualità di testimoni.
2. Qualora la procedura di affidamento sia aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le relative attività sono presiedute dal presidente della commissione giudicatrice di cui alla presente intesa.
3. L'autorità che presiede le attività di affidamento dichiara l'aggiudicazione.

#### **Articolo 7**

##### **(Commissione giudicatrice)**

1. Qualora la procedura di affidamento sia aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice è nominata dal dirigente della SUAM.
2. La commissione è composta da un numero di componenti pari a 3 o a 5, la cui entità è stabilita nel provvedimento di nomina in relazione alla motivata esigenza dedotta nel provvedimento stesso con riferimento alla specificità del contratto da concludere. L'atto di nomina della commissione può prevedere anche la nomina di membri supplenti.
3. Nel caso di procedure articolate in lotti, ai sensi dell'articolo 29, commi 7 e 8, del codice, è possibile nominare commissioni distinte per ogni singolo lotto. Devono comunque essere garantiti i tempi del procedimento definiti dal provvedimento di avvio della procedura.
4. La commissione è nominata nel rispetto della vigente normativa e delle linee guida ANAC.
5. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono svolte da un commissario individuato dal presidente in sede di prima seduta.

#### **Articolo 8**

##### **(Sistema informativo)**



DELIBERA N.	<b>685</b>
SEDUTA N.	<b>136</b>
DATA	<b>07 LUG, 2018</b>

pag.	10
------	----

1. La SUAM assicura il costante flusso informativo attraverso un sistema informato con specifico accesso riservato al Consiglio.

#### **Articolo 9**

##### **(Contenzioso relativo alle procedure contrattuali)**

1. Il contenzioso derivante dall'espletamento delle procedure affidate alla SUAM è gestito dalla stessa SUAM. Le spese relative sono ripartite come segue:

a) la Giunta risponde, per conto della SUAM, degli eventuali oneri connessi alla materiale gestione della fase di espletamento delle procedure contrattuali affidate, con esclusivo riferimento ad errori nella redazione dei propri atti posti a base delle procedure stesse o nell'adempimento di obblighi normativamente previsti a proprio carico;

b) Il Consiglio risponde degli oneri cagionati da errori o omissioni progettuali, con particolare riferimento agli elaborati tecnici, estimativi e amministrativi di propria competenza, ovvero da errori, omissioni o insufficienti informazioni rese alla SUAM; della gestione e dei relativi oneri concernenti tutti i contenziosi nascenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 10**

##### **(Durata e cause di scioglimento)**

1. La presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata triennale.

2. La presente intesa può essere risolta prima della scadenza in via consensuale e previo regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sua sottoscrizione.

#### **Articolo 11**

##### **(Rendicontazione dell'attività svolta dalla SUAM)**

1. La SUAM si impegna a trasmettere al Consiglio il rendiconto dell'attività espletata comprendente una relazione illustrativa e copia degli atti adottati dalla SUAM per l'espletamento della procedura nonché la specificazione dei costi da essa sostenuti e finanziati dal Consiglio stesso.

2. Il Consiglio, entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione, versa gli importi delle spese sostenute per la copertura dei costi connessi all'attività della SUAM, secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale e comunque nel limite dell'uno per cento dell'importo posto a base della procedura contrattuale.

#### **Articolo 12**

##### **(Trattamento dei dati)**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento Europeo Privacy (UE) 2016/679 (GDPR) le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano il proprio incondizionato consenso al trattamento dei loro dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUAM incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla SUAM, nonché per fini statistici.



DELIBERA N.	<b>685</b>
SEDUTA N.	<b>136</b>
DATA	<b>07 LUG. 2018</b>

pag.	11
------	----

**Articolo 13**

**(Spese)**

1. La presente intesa è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

**Articolo 14**

**(norma finale)**

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito nella presente intesa si rinvia alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, statali e regionali in materia.

Per la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche

.....

Per il Consiglio - Assemblea legislativa regionale

.....